

Versione anonimizzata

Traduzione

C-489/20-1

Causa C-489/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

2 ottobre 2020

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

30 settembre 2020

Ricorrente:

UB

Resistente:

Kauno teritorinė muitinė

Procedimento amministrativo (*omissis*)

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

(Corte amministrativa suprema di Lituania)

ORDINANZA

30 settembre 2020

(*omissis*)

Un Collegio del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) (*omissis*) (nomi dei giudici) ha esaminato in udienza, secondo la procedura d'impugnazione per iscritto, il procedimento amministrativo riguardante l'impugnazione proposta dal ricorrente, UB, avverso la sentenza emessa dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale

amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) il 30 ottobre 2018 nel procedimento contenzioso amministrativo relativo al ricorso proposto dal ricorrente, UB, avverso il resistente, il Kauno teritorinė muitinė (ufficio doganale di Kaunas) [terza parte interessata — il Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania)], diretto a ottenere l'annullamento di talune decisioni.

Il Collegio

ha disposto quanto segue:

I.

1. La presente causa riguarda un contenzioso fiscale tra il ricorrente, UB (in prosieguo: il «ricorrente»), e il resistente, il Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, in prosieguo: il «dipartimento delle dogane») ¹ relativo alla decisione n. 8PM190020 del Kauno teritorinė muitinė (ufficio doganale di Kaunas) (amministrazione tributaria locale), del 21 marzo 2018, relativa al calcolo dell'obbligo fiscale doganale (in prosieguo: la «decisione controversa»), con la quale al ricorrente è stato imposto di versare l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'importazione oltre agli interessi di mora sulle dette imposte.

Base giuridica. Diritto dell'Unione

2. L'articolo 79 («Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza») del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «codice doganale dell'Unione»), prevede, in particolare, al suo paragrafo 1, lettera a), che, «[p]er merci soggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di (...) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione (...)».
3. L'articolo 124 («Estinzione») del codice doganale dell'Unione dispone, al suo paragrafo 1, lettera e), che «(...) l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue (...) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate (...)».

¹ Nota del traduttore: il paragrafo introduttivo del testo lituano indica l'ufficio doganale di Kaunas come resistente e designa il dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania come un terzo interessato. A seguito di una domanda rivolta al giudice del rinvio, quest'ultimo ha confermato che il resistente nel procedimento principale è effettivamente l'ufficio doganale di Kaunas. Il giudice del rinvio non ha tuttavia presentato alcuna versione modificata del punto 1 del testo originale.

4. L'articolo 198 («Misure che devono prendere le autorità doganali») del codice doganale dell'Unione prevede, al paragrafo 1, lettera a), che «[l]e autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci (...) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale (...)».

[OR. p. 2]

5. L'articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (in prosieguo: la «direttiva sulle accise»), dispone che «[i] prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto (...) della loro importazione nel territorio della Comunità».
6. «L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo». (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulle accise).
7. L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle accise dispone, tra l'altro, che «[a] fini della presente direttiva, per "immissione in consumo" si intende: (...)
- d) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione dall'accisa».
8. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), dispone che «[s]ono soggette all'IVA le operazioni seguenti: (...) le importazioni di beni».
9. «Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione di beni» (articolo 70 della direttiva IVA).

Base giuridica. Diritto nazionale

10. L'articolo 93 («Cessazione dell'obbligo fiscale») della Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sull'amministrazione tributaria) (come modificata dalla legge n. IX-2112, del 13 aprile 2004) prevedeva, al paragrafo 2, punto 3, che «[o]gni obbligo relativo alle imposte di competenza delle dogane cessa tra l'altro (...) se le merci sono trattenute *al momento dell'ingresso irregolare* e, contemporaneamente o successivamente, sequestrate».
11. Al fine di dar conto di un diverso orientamento del legislatore nazionale quanto al momento dell'estinzione dell'obbligo di pagare le accise e l'IVA all'importazione, occorre rilevare che l'articolo 93, paragrafo 2, della legge sull'amministrazione

tributaria (*omissis*) è stato abrogato il 1° gennaio 2017, e che sono entrate in vigore le seguenti disposizioni nazionali, adottate segnatamente con riferimento al codice doganale dell'Unione:

– L'articolo 20, paragrafo 2, della Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania relativa alle accise) (come modificato dalla legge n. XII-2696, del 3 novembre 2016), ai sensi del quale «[l]’obbligo di pagare le accise in dogana si estingue mutatis mutandis nei casi di cui all’articolo 124, paragrafo 1, lettere da d) a g), del codice doganale dell’Unione (...)»;

– L'articolo 121, paragrafo 2, della Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (legge della Repubblica di Lituania relativa all'imposta sul valore aggiunto) (come modificato dalla legge n. XII-2697 del 3 novembre 2016), ai sensi del quale «[l]’obbligo di pagare l’IVA all’importazione in dogana si estingue mutatis mutandis nei casi di cui all’articolo 124, paragrafo 1, lettere da d) a g), del codice doganale dell’Unione (...)».

Fatti pertinenti

12. Il ricorrente, agendo in concorso con altri complici, ha organizzato l'importazione irregolare (contrabbando) nel territorio lituano di prodotti soggetti ad accisa provenienti dalla Bielorussia: il 22 settembre 2016, in una località remota, sono stati lanciati attraverso il confine di Stato e poi recuperati 6 000 pacchetti di sigarette (in prosieguo: la «merce in questione»). Successivamente, l'autoveicolo che trasportava la merce all'interno del territorio dello Stato è stato intercettato dai funzionari di frontiera e le sigarette rinvenute nel veicolo sono state sequestrate.
13. Con decreto penale emesso il 23 gennaio 2017 dal Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) nell'ambito del procedimento penale, il ricorrente è stato condannato per un fatto punibile dal diritto penale nazionale e gli è stata inflitta una pena pecuniaria di EUR 16 947; è stato altresì deciso di confiscare la merce in questione della cui distruzione è stato dato incarico alle autorità competenti.
14. Con la decisione controversa, in forza del suddetto decreto penale l'ufficio doganale di Kaunas ha accertato la responsabilità del ricorrente (in solido con altre persone) per il pagamento di un'obbligazione doganale e ha iscritto un obbligo fiscale costituito da EUR 10 237 a titolo di accisa e da EUR 2 679 a titolo di IVA all'importazione oltre a, rispettivamente, EUR 1 674 e EUR 438 corrispondenti agli interessi di mora relativi a dette imposte. Occorre rilevare che, alla luce dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione, tale amministrazione tributaria locale non ha calcolato né registrato un'obbligazione doganale all'importazione nei confronti del ricorrente (essa ha ritenuto che l'obbligazione doganale fosse estinta).

[OR. p. 3]

15. Dopo aver esaminato il reclamo del ricorrente, il dipartimento, con decisione del 9 maggio 2018, n. 1 A-199, ha confermato la decisione dell'ufficio doganale di Kaunas.
16. Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) facendo valere, in sostanza, che, tenuto conto dell'esistenza di una causa di estinzione dell'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione, il suo obbligo di pagare l'accisa e l'IVA all'importazione sulla merce in questione che era stata introdotta illegalmente nel territorio doganale dell'Unione si era anch'esso estinto. Tale ragionamento del ricorrente era fondato, in particolare, sull'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») nella sua sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik (C-230/08, EU:C:2010:231; in prosieguo: la «sentenza Dansk Transport og Logistik»).
17. Con sentenza del 30 ottobre 2018, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) ha respinto il ricorso del ricorrente in quanto infondato. Detto giudice ha ritenuto, fra l'altro, che le cause di estinzione dell'obbligo di pagare i diritti di accisa e/o l'IVA all'importazione non rientrano nel codice doganale dell'Unione e, rifiutando di valutare gli argomenti del ricorrente relativi all'interpretazione accolta nella citata sentenza Dansk Transport og Logistik, ha rilevato, in particolare, che tale sentenza della Corte era stata pronunciata al fine di interpretare il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), le cui disposizioni non erano pertinenti nella presente fattispecie.
18. Non condividendo la sentenza del giudice di primo grado, il ricorrente ha adito il Lietuvos vyriausioji administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania).

Questo Collegio

rileva quanto segue:

II.

19. La presente causa solleva una questione di interpretazione dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione, degli articoli 2, lettera b), e 7, paragrafo 1, della direttiva sulle accise nonché degli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 70 della direttiva IVA. Occorre quindi sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (*omissis*) (disposizione procedurale nazionale).
20. In concreto, si pongono questioni relative all'obbligo per il ricorrente di pagare l'accisa e/o l'IVA all'importazione per prodotti soggetti ad accisa importati irregolarmente, che sono stati successivamente sequestrati e confiscati in un caso

in cui l'obbligazione doganale si sia estinta sulla base dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione.

Contenuto dell'articolo 124, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione

21. Occorre anzitutto accertare se, in circostanze come quelle della presente causa, il sequestro e la successiva confisca delle merci costituiscono una causa di estinzione dell'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione. Se si dovesse ritenere che tale controversia non rientri nell'ambito di applicazione di tale disposizione del codice doganale dell'Unione, la questione relativa all'esenzione del ricorrente dal pagamento dei diritti d'accisa e dell'IVA all'importazione per la causa di estinzione in questione diverrebbe priva di oggetto.
22. Da un lato, la disposizione di cui trattasi del codice doganale dell'Unione è chiara sul piano linguistico: un'obbligazione doganale si estingue «quando le merci (...) vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate (...)». A differenza dell'articolo 233, primo comma, lettera d), del codice doganale comunitario non più in vigore («quando le merci (...) sono sequestrate *all'atto dell'introduzione irregolare* e contemporaneamente o successivamente confiscate»), l'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione non fa espresso riferimento al momento del sequestro delle merci. Ciò lascia intendere che il momento del sequestro di cui alla disposizione in questione non è pertinente e che l'obbligazione doganale si estingue per la causa di estinzione in questione quando le merci sono, tra l'altro, sequestrate già dopo la loro irregolare introduzione nel territorio doganale dell'Unione (vale a dire, esse sono sequestrate al di fuori della zona in cui si trova il primo ufficio doganale in tale territorio).
23. D'altro lato, il sequestro e la confisca delle merci, menzionati all'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione, costituiscono una causa di estinzione dell'obbligazione doganale la quale deve essere interpretata restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Elshani (C-459/07, EU:C:2009:224) (in prosieguo: la «sentenza Elshani», punto 30)]. Inoltre, nell'ambito dell'interpretazione delle norme del diritto dell'Unione che stabiliscono cause di estinzione dell'obbligazione doganale [**OR. p. 4**], la Corte ha sottolineato la necessità di tutelare le risorse proprie dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2002, SPKR, C-112/01, EU:C:2002:663, punto 31, nonché del 17 febbraio 2011, Berel e a., C-78/10, EU:C:2011:93, punto 46), e di garantire che la merce introdotta in modo irregolare nel territorio dell'Unione non costituisca una minaccia, in termini di concorrenza, per le merci dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenza Elshani, punto 29). Tali obiettivi sono altresì menzionati all'articolo 3 del codice doganale dell'Unione.
24. A tal riguardo, occorre rilevare che, come è già stato sottolineato al punto 52 della citata sentenza Dansk Transport og Logistik, «la presenza nel territorio doganale [dell'Unione] di merci introdotte irregolarmente comporta, di per sé, un rischio

molto alto che tali merci finiscano per essere integrate nel circuito economico degli Stati membri e che, una volta che esse hanno superato la zona in cui si trova il primo ufficio doganale situato all'interno di detto territorio, esistano meno possibilità che vengano scoperte accidentalmente dalle autorità doganali nell'ambito di controlli casuali (...)). Inoltre, l'approccio formale (linguistico) illustrato al punto 22 della presente ordinanza comporterebbe anche che, sulla base della causa di estinzione in questione, l'obbligazione doganale sia estinta anche in caso di sequestro o confisca, ad esempio, di merci che siano già state trasportate, vendute o usate in altre attività economiche, dopo la loro introduzione irregolare, vale a dire, l'obbligazione doganale si estinguerebbe nel caso di sequestro e confisca di merci che siano già entrate nei circuiti economici degli Stati membri e che siano persino state utilizzate nella catena economica delle transazioni (ossia, le suddette merci sono entrate in concorrenza con quelle dell'Unione). In un caso del genere, lo sgravio dei dazi doganali da parte delle autorità doganali nei confronti di merci confiscate equivarrebbe in realtà a consentire a persone che abbiano importato irregolarmente merci di trarre un vantaggio incompatibile con il diritto dell'Unione (ad esempio, un vantaggio competitivo in termini di prezzi e/o di utili rispetto ad altri operatori economici in buona fede), il che sarebbe incompatibile, tra l'altro, con l'obiettivo di tutelare l'Unione europea dal commercio sleale e illegale, come enunciato all'articolo 3, lettera b), del codice doganale dell'Unione.

25. Occorre quindi interrogare la Corte, anzitutto, sulla questione se l'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione debba essere interpretato nel senso che l'obbligazione doganale si estingue quando, in una situazione come quella del caso di specie, merci di contrabbando vengono sequestrate e successivamente confiscate dopo essere già state introdotte irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione.

Estinzione dell'obbligo di pagare i diritti d'accisa e/o l'IVA all'importazione

26. In caso di risposta affermativa alla prima questione, si pone allora, nella presente causa, la questione se il fatto che l'obbligazione doganale del ricorrente relativa alla merce in questione si sia estinta sulla base dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione implichi l'obbligo di pagare l'accisa e/o l'IVA all'importazione sulla merce di contrabbando introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione europea.
27. A tal riguardo, il ricorrente ricorda che, ai punti 84 e 98 della citata sentenza Dansk Transport og Logistik, con riferimento (1) alle similarità tra i dazi doganali e le accise in quanto sorgono in ragione dell'importazione di merci nell'[Unione] e della successiva loro introduzione nel circuito economico degli Stati membri, e (2) al parallelismo tra il fatto generatore e l'esigibilità dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione di merci, nonché al fine di assicurare una coerente interpretazione della normativa comunitaria (dell'Unione), la Corte ha ritenuto che *l'estinzione dei diritti di accisa e dell'IVA avviene alle stesse condizioni di quella dei dazi doganali* (sono applicabili le medesime cause di estinzione).

28. D'altra parte, occorre rilevare che dai lavori preparatori relativi alla normativa citata al punto 11 della presente ordinanza risulta che tali disposizioni nazionali in materia di estinzione dell'obbligo di pagamento dell'accisa e dell'IVA all'importazione sono state adottate seguendo il criterio per cui l'estinzione dell'obbligazione doganale in forza dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere da d) a g), del codice doganale dell'Unione comporta altresì l'estinzione dell'obbligo di pagare l'accisa e l'IVA, di competenza delle autorità doganali, per le merci importate.
29. Questo Collegio si chiede tuttavia se possa applicarsi la medesima valutazione (di cui ai punti 84 e 98 della sentenza Dansk Transport og Logistik) nel caso dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione, qualora il sequestro di merci di contrabbando, come nel caso di specie, avvenga non in un ufficio doganale, bensì già nel territorio doganale (dello Stato membro) dell'Unione.
30. Infatti, la valutazione della Corte nella citata sentenza Dansk Transport og Logistik era collegata, in linea di principio, all'applicazione dell'articolo 202 e dell'articolo 233, primo comma, lettera d), del codice doganale comunitario, in forza del quale, per determinare l'estinzione dell'obbligazione doganale, **[OR. p. 5]** *il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità deve intervenire prima che le merci di cui trattasi superino il primo ufficio doganale situato all'interno di tale territorio* (v. altresì, in tal senso, sentenza Elshani citata, punto 38).
31. Come risulta dal contenuto della citata sentenza Dansk Transport og Logistik, e in particolare dai suoi punti 73, 74, da 84 a 86, da 91 a 93, 98 e 99, la comparabilità dei diritti di accisa e dell'IVA (all'importazione) con i dazi doganali sotto il profilo dell'estinzione si basava, in sostanza, sul mancato verificarsi del fatto generatore (la valutazione secondo la quale le merci non si considerano, a fini fiscali, importate) nel caso in cui il sequestro delle merci avvenga prima che queste ultime lascino la zona in cui si trova il primo ufficio doganale ubicato all'interno del territorio doganale della Comunità europea (Unione europea).
32. Nonostante la comparabilità dell'imposizione dei dazi doganali, dei diritti d'accisa e dell'IVA all'importazione (v. altresì, in tal senso, sentenze del 28 febbraio 1984, Einberger, 294/82, EU:C:1984:81, punto 18; dell'11 luglio 2013, Harry Winston, C-273/12, EU:C:2013:466, punto 41; nonché del 10 luglio 2019, Federal Express Corporation, C-26/18, EU:C:2019:579, punto 41), la direttiva sulle accise e la direttiva IVA non contengono disposizioni riguardanti l'estinzione di tali obblighi fiscali in situazioni di introduzione irregolare di merci di contrabbando (immissione in consumo) e di successivo sequestro con confisca.
33. Come indicato in precedenza, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulle accise, l'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) [della medesima direttiva] stabilisce che per «immissione in consumo» si intende «l'importazione,

anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano *immediatamente* vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione dall'accisa». Occorre ricordare che la Corte ha già precisato, al punto 45 della sua sentenza dell'8 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C-590/16, EU:C:2018:77 (in prosieguo: la «sentenza Commissione/Grecia»), che le nozioni di «svincolo» e di «immissione in consumo» che determinano il momento dell'esigibilità dei diritti di accisa devono essere interpretate in maniera uniforme in tutti gli Stati membri.

34. Nell'ambito dell'interpretazione di disposizioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la Corte ha già dichiarato che, dopo l'intervento del fatto generatore dell'accisa («immissione in consumo»), l'obbligo di pagare l'accisa sussiste anche se i prodotti soggetti ad accisa sono sequestrati e successivamente confiscati (sentenza citata Dansk Transport og Logistik, punti 80, 84 e 85). Da parte sua, questo Collegio non vede alcuna ragione per interpretare diversamente le disposizioni della direttiva sulle accise attualmente in vigore e non ritiene che le nuove norme del codice doganale dell'Unione relative all'estinzione di un'obbligazione doganale possano suggerire una valutazione diversa.
35. Poiché, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulle accise, l'accisa diventa esigibile in quel preciso momento, è corretto ritenere che l'esenzione dall'accisa per la merce di contrabbando introdotta irregolarmente sia contraria a tale disposizione (v., per analogia, ad esempio, sentenza citata Commissione/Grecia, punti 46 e 56). Pertanto, se ne può ragionevolmente dedurre che la circostanza che i prodotti soggetti ad accisa siano sequestrati e successivamente confiscati dopo la loro «immissione in consumo» non incide sull'obbligo di pagare le accise su tali merci sorto al momento del fatto generatore di cui trattasi.
36. Le disposizioni della direttiva IVA devono, in sostanza, essere trattate allo stesso modo; il sequestro e la successiva confisca di merci di contrabbando introdotte irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione non incidono sull'obbligo di pagare l'IVA (all'importazione) relativa a tali merci (v., in tal senso, per analogia, sentenza citata Dansk Transport og Logistik, punti 91, 92 e 94).
37. Nel caso di specie, la merce in questione è entrata nel circuito economico dell'Unione e può quindi essere stata oggetto di consumo, cosicché il fatto generatore dell'IVA si è verificato (v., in tal senso, ad esempio, sentenze del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C-226/14 e C-228/14, EU:C:2016:405, punto 65, nonché del 1° giugno 2017, Wallenborn Transports, C-571/15, EU:C:2017:417, punto 54).
38. In tali circostanze, e dato che il legislatore adotta, in sostanza, una posizione differente nel diritto nazionale, si chiede altresì alla Corte se gli articoli 2, lettera b), e 7, paragrafo 1, della direttiva sulle accise nonché gli articoli 2, paragrafo 1,

lettera d), e 70 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l'obbligo di pagare accise e/o l'IVA **non si estingue** qualora, come nella fattispecie, la merce di contrabbando sia stata sequestrata e successivamente confiscata dopo [OR. p. 6] essere stata introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione, anche se l'obbligazione doganale si è estinta per la causa di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione.

III.

39. Il Lietuvos vyriausiosios administracinės teisėsaugos apeliacinis skyrius (Corte amministrativa suprema della Lituania) è il giudice di ultima istanza del contenzioso amministrativo, cosicché, quando viene sollevata una questione di interpretazione di atti giuridici adottati dalle istituzioni dell'Unione e tale questione deve essere esaminata per risolvere la causa, esso è tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (articolo 267, terzo comma, TFUE) (*omissis*).
40. In tali circostanze, al fine di dissipare i dubbi sorti sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rilevanti per i rapporti giuridici di cui trattasi nella presente controversia, è opportuno chiedere alla Corte di giustizia di interpretare le norme di diritto dell'Unione in questione. La risposta alle questioni enunciate nel dispositivo della presente ordinanza è fondamentale per la presente causa, in quanto consentirà altresì una decisione univoca e chiara sull'obbligo del ricorrente di pagare le accise e l'IVA nonché gli importi accessori per la merce in questione, garantendo così, in particolare, il primato del diritto dell'Unione, e consentirà altresì di garantire una giurisprudenza nazionale uniforme.

Alla luce delle considerazioni che precedono (*omissis*) [riferimenti alla base giuridica del rinvio] (*omissis*), questo Collegio

decide quanto segue:

(*omissis*) [elementi procedurali]

Si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali, che rivestono importanza per il caso di specie:

1. Se l'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (*omissis*), debba essere interpretato nel senso che un'obbligazione doganale si estingue qualora, in una situazione come quella del caso di specie, merce di contrabbando sia stata sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell'Unione europea.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 2, lettera b), e 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,

nonché gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che l'obbligo di pagare l'accisa e/o l'IVA non si estingue qualora, come nel caso di specie, erce di contrabbando sia sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell'Unione europea, anche se l'obbligazione doganale si è estinta per la causa di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Il presente procedimento amministrativo è sospeso in attesa della pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(*omissis*) [elementi procedurali e nomi dei giudici]

DOCUMENTO DI LAVORO